

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA GRAMSCI - CUP J36F18000000006 - CIG 8216817BE2 - CHIARIMENTI

Chiarimento n. 5

Quesito gara

Buona sera, avendo la scrivente i requisiti speciali di cui al D.P.C.M. 21.10.2003 elenco B allegato 1 per un importo di € 1.653.925,11 e con regolare collaudo, può partecipare alla gara? la stessa possiede altri requisiti di importi minori superando l'importo da voi richiesto, quest'ultimi essendo affidamenti inerenti al lavoro principale avendo certificato regolare esecuzione e stato finale sono validi lo stesso x la partecipazione alla gara?

Risposta:

La risposta è negativa. Nel Disciplinare di gara, nella sezione dedicata ai requisiti di partecipazione, è specificatamente indicato che *“i concorrenti devono avere realizzato, negli ultimi 3 anni, un intervento di miglioramento o adeguamento sismico di edifici di cui all’Elenco B dell’Allegato 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/10/2003, per un importo di esecuzione dell’intervento pari a quello posto a base di gara pari ad 1.715.500,11 ultimato senza contenziosi regolarmente collaudato”*.

Chiarimento n. 6

Quesito gara:

Buongiorno, abbiamo riscontrato una discordanza di importi tra il bando e il computo metrico, quale bisogna prendere in considerazione?

Risposta:

L’importo complessivo dell’appalto in oggetto, IVA esclusa, ammonta ad € 1.715.500,11 di cui € 11.789,11 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Non vi è discordanza tra l’importo indicato nel bando di gara e l’importo indicato nel computo metrico.

Invero, l’importo indicato nel computo metrico è al netto degli oneri della sicurezza.

Chiarimento n. 7

Quesito gara

Buonasera si chiede se con OG1-V, OS21-II, OS30-II possiamo partecipare alla procedura come impresa singola inoltre per la dichiarazione dell'art. 100 del DLgs 50/2016 sia esaustiva la SOA oppure bisogna fare una dichiarazione a parte?

Risposta

- Un concorrente, in possesso delle certificazioni SOA OG1-V, OS21-II, OS30-II non può partecipare alla procedura in oggetto come impresa singola.
Per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono possedere, nelle forme previste dalla legge, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, i requisiti di partecipazione alla gara indicati nel Disciplinare di gara.
- In riferimento al requisito speciale, indicato all'art. 5 del Disciplinare di gara, è necessario che la ditta partecipante produca apposita dichiarazione debitamente firmata digitalmente e documentata.

Chiarimento n. 8

Quesito gara

Buonasera, si chiede se l'intervento di miglioramento o adeguamento sismico effettuato su un industria conserviera di importo superiore a quanto chiesto nel disciplinare di gara può essere ritenuto valido per la dimostrazione del requisito speciale. cordiali saluti

Risposta

L'elenco B dell'Allegato 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/10/2003 ha inserito nella categoria di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso le *"strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali"*.

La Giunta Regionale della Campania nella categoria di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale, ha stabilito che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso le *"strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e pericolosi"* (Deliberazione n. 3573 del 5 dicembre 2003)

In particolare, ai sensi del Decr. Min. San. 5 settembre 1994, n. 132 sono classificate industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie quelle riguardanti i seguenti prodotti e materiali: *Conservas, semiconservas ed estratti alimentari animali e vegetali – produzione.*

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, si ritiene, pertanto, che un intervento di miglioramento o adeguamento sismico effettuato su un industria conserviera di importo superiore a quello chiesto nel disciplinare di gara può essere ritenuto valido per la dimostrazione del requisito speciale indicato nel disciplinare di gara.

Chiarimento n. 9

Quesito gara

In riferimento alla richiesta dei requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 50/2016, chiedo se in caso di partecipazione in ATI tra due imprese, tali requisiti devono essere posseduti da ambedue, oppure basta il possesso da parte di una delle partecipanti all'ATI? Sin d'ora ringrazio per la risposta

Risposta

È sufficiente il possesso del requisito speciale ex art. 100 del D. Lgs. 50/2016 da parte di una sola delle ditte partecipanti all'ATI.

Il requisito speciale ex art. 100 del D. Lgs. 50/2016, indicato nel disciplinare di gara, non è frazionabile.

IL RUP

Geom. Pasquale CUOMO



